

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 234/CGF– RIUNIONE DEL 5 APRILE 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S.D. CAMPOCROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOCROCE/RIO SAN MARTINO DEL 27.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 13.2.2013)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S.D. Campocroce ha impugnato per revocazione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che, con riferimento alla gara Campocroce/Rio San Martino, in riforma della delibera adottata dal Giudice Sportivo Regionale con Com. Uff. n. 62 del 13.2.2013, ha omologato il risultato acquisito sul campo di 0-1 in favore della società Rio San Martino.

La ricorrente, in particolare, lamenta la mancata comunicazione da parte della Società Rio San Martino del reclamo innanzi alla C.D.T. e la mancata comunicazione della convocazione per la riunione tenutasi di fronte al predetto organo giudicante.

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità nel caso di specie del rimedio revocatorio.

Ad avviso di questa Corte la fattispecie dedotta nel ricorso introduttivo appare indubbiamente sussumibile nella previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S. a mente del quale *“Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, ... e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”*.

Come è noto, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui alla pocanzi richiamata disposizione presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione o supposizione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare.

Nel caso di specie, la Commissione Disciplinare Territoriale, nell'emettere la decisione impugnata, ha presupposto necessariamente la regolare instaurazione del contraddittorio non avvedendosi, invece, della circostanza di fatto che agli atti non risultava prova della comunicazione alla controparte né del reclamo né della convocazione. Ben diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui il Collegio giudicante avesse dato atto della omissione di detti adempimenti ed avesse ciononostante deciso nel merito. In tale ultima ipotesi, difatti, si sarebbe verificato un errore di diritto non sindacabile attraverso il rimedio previsto dall'art. 39 C.G.S..

Posta, dunque, l'ammissibilità del presente ricorso, occorre, a questo punto verificare se le doglianze in esso contenute siano meritevoli di accoglimento.

Orbene, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo della C.D.T. emerge incontestabilmente l'assenza di qualsivoglia riscontro circa l'effettuazione delle comunicazioni in parola.

Alla luce delle suesposte considerazioni, posto che la decisione impugnata risulta affetta da radicale nullità in conseguenza della mancata convocazione della società U.S.D. Campocroce e che l'omessa comunicazione alla controparte del reclamo all'epoca proposto sempre innanzi alla C.D.T. ne ha determinato la genetica inammissibilità, questa Corte ritiene di disporre l'annullamento senza rinvio della pronuncia gravata con conseguente effetto ripristinatorio della originaria decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Campocroce di Mirano (Venezia), lo accoglie e per l'effetto annulla la decisione della C.D.T. ripristinando la decisione del Giudice Sportivo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. SAN NICOLÒ CALCIO TERAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PARIS VINICIO SEGUITO GARA SSD SAN NICOLÒ CALCIO TERAMO SRL/SS MACERATESE DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013)

Con reclamo del 2.4.2013, la S.S.D. S. Nicolocalcio Teramo S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha squalificato per 5 gare effettive il calciatore Paris Vinicio “per avere colpito volontariamente con una pallonata alla cavaglia il Direttore di gara mentre quest’ultimo notificava un provvedimento disciplinare ad un proprio compagno di squadra”, in occasione della gara S. Nicolocalcio Teramo S.r.l./S.S. Maceratese del 22.3.2013.

La reclamante esclude la natura volontaria dell'azione posta in essere, asserendo che la stessa sia stata ascrivibile esclusivamente al caso, e denuncia l'erroneità della delibera nella parte in cui il Giudice Sportivo la riconosce come tale, non desumibile, a detta della stessa, da alcun riferimento contenuto nel referto.

Il reclamo è infondato in quanto il Direttore di Gara, con integrazione di referto del 25.3.2013, ha precisato chiaramente l'intenzionalità del gesto posto in essere dal calciatore che, per le modalità di attuazione, ha determinato l'applicazione di una sanzione più che congrua da parte del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. San Nicolò Calcio Teramo di San Nicolò a Tordino (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GINNASTICA E CALCIO SORA/SAN BASILIO PALESTRINA DEL 16.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 18.3.2013)

La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 18.3.2013 con la quale è stata comminata la sanzione della ammenda di € 1.000,00 “per avere, propri sostenitori posizionati in tribuna ed identificati in quanto indossanti indumenti con i colori sociali, a seguito dell'espulsione di un proprio calciatore, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e di un A.A.” e per “avere, inoltre, consentito a circa 15 persone non autorizzate di sostare indebitamente davanti gli spogliatoi al rientro della terna arbitrale” e “per avere, un proprio tesserato non identificato, al termine

della gara rivolto espressioni ingiuriose ed offensive all'indirizzo dei calciatori avversari cagionando, di fatto, una rissa con un calciatore della squadra avversaria".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell'ammenda comminata con la riforma del provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che vi erano stati il travisamento dei fatti nel referto della terna arbitrale, la estraneità a parte dei fatti contestati e comunque la eccessività della squalifica comminata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Esso infatti, come da documentazione in atti, risulta spedito nove giorni dopo il comunicato ufficiale mentre, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMUSSI ANDREA SEGUITO GARA U.S.D. NOVESE S.R.L./DERTHONA F.B.C. DEL 17.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 20.3.2013)

Con atto, spedito in data 26.3.2013, la Società U.S.D. Novese S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 20.3.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara U.S.D. Novese/Derhtona F.B.C., disputatasi in data 17.3.2013, era stata irrogata, nei confronti del calciatore, Camussi Andrea, la squalifica per 4 giornate effettive di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l'entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa.

In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte poste in essere dal calciatore, Camussi Andrea; questo ultimo, infatti, ha rivolto nei confronti di un calciatore avversario un'espressione gravemente ingiuriosa e minacciosa usando, inoltre, violenza nei confronti dello stesso; tale deve considerarsi, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, lo sputo che, peraltro, ha attinto il calciatore avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Novese S.r.l. di Novi di Modena (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3;
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- DELL'AMMENDA DI €1.000,00,
INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CIVITAVECCHIA 1920/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 23.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)

La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013 con la quale ha deliberato, avendo "rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora entro il tempo regolamentare di attesa", "visti gli artt. 17 C.G.S. e 53 N.O.I.F.", e "considerato che non risulta provata la causa della mancata presentazione", di comminare alla stessa "la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 1.000,00 quale prima rinuncia".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento integrale della decisione assunta dal Giudice Sportivo e, per l'effetto, la ripetizione della gara a data da stabilire, il ripristino del punto in classifica e l'annullamento dell'ammenda inflitta la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che la mancata presentazione alla gara è stata provocata da causa non imputabile alla ricorrente, nella specie essendosi guastato il mezzo di trasporto utilizzato per il trasferimento, come comprovato da documentazione allegata proveniente dalla Polizia Municipale del Comune di Isola del Liri.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Esso infatti, come da documentazione in atti, risulta inoltrato per raccomandata anticipata via fax il 29/3 u.s., ovvero quattro giorni dopo il comunicato ufficiale mentre, ai sensi dell'art. 37 comma 7 C.G.S., i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti con riferimento alle ultime quattro gare della fase regolare, alle gare di play off e alle gare della fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 devono farsi con procedura d'urgenza e quindi pervenire entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado .

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete